



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza del 17 giugno 2025, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Giuseppe GRASSO	- Consigliere
Antonino CATANZARO	- Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	- Referendario
Francesca LEOTTA	- Referendario - relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, e gli artt. 28, 81, 97, comma 1, e 119, comma 6, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, *Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*, il quale prevede che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;

VISTA la deliberazione n. 61/2025/INPR del 12 febbraio 2025, con la quale è stato approvato il programma di controllo di questa Sezione per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione n. 111/2025/INPR del 10 aprile 2025, con la quale sono state approvate da parte di questa Sezione le “*Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005*”;

VISTE le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore in sede di deferimento, trasmesse con nota prot. Cdc n. 4611 del 16 giugno 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 71 del 13 giugno 2025, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Referendario dott.ssa Francesca Leotta,
ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

**Controllo ai sensi dell'art. 1, comma 173, L. 23 dicembre 2005, n. 266
sugli atti di spesa relativi ad un incarico di collaborazione/consulenza conferito
dal Sindaco del Comune di Monreale (PA)**

FATTO E DIRITTO

1. In data 13 gennaio 2025 il Comune di Monreale ha trasmesso a questa Sezione la determinazione sindacale n. 93 del 3 dicembre 2024 (prot. Cdc n. 204 del 13/01/2025), con la quale il Sindaco ha conferito l'incarico di *"esperto in materia giuridico-amministrativa sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune, anche con riguardo ai beni confiscati alla criminalità organizzata"*, all'avv. Letizia Sardisco, ai sensi dell'art. 14, L.R. 26 agosto 1992, n. 7.

Il *curriculum vitae* e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'incaricata, non trasmessi con il predetto provvedimento, sono stati acquisiti autonomamente da questa Sezione tramite il portale *"Amministrazione trasparente"* del sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente, tramite la piattaforma ConTe, il Comune di Monreale ha trasmesso il disciplinare di incarico del 5 dicembre 2024 e le relazioni sull'attività svolta dall'Avv. Sardisco nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 (prot. Cdc n. 4568 del 13/06/2025).

2. Il controllo sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca da parte della Corte dei conti è previsto dall'art. 1, comma 173, L. 23 dicembre 2005, n. 266, che recita testualmente *"gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione"*.

La finalità di detto controllo è riconducibile all'accertamento, di tipo collaborativo, da parte della Corte dei conti, della idoneità dell'attività amministrativa posta in essere dagli enti controllati a raggiungere determinati risultati, attraverso una verifica della sua efficacia, efficienza ed economicità, che non può comunque prescindere da un riscontro della conformità della stessa a norme giuridiche.

In definitiva, il controllo demandato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 1, comma 173, L. n. 266/2005 concreta una vera e propria verifica sulla gestione con riscontro esterno e successivo, avente ad oggetto non solo la legittimità, ma anche la regolarità dell'atto, alla stregua di un complessivo controllo non già di stretta legalità, ma strumentale a processi di autocorrezione da parte dell'ente controllato.

3. In materia di collaboratori esterni all'amministrazione, l'art. 14, L.R. 26 agosto 1992, n. 7 prevede la figura del c.d. *"esperto del Sindaco"*.

Il testo attuale della disposizione è stato introdotto dall'art. 9, comma 1, L.R. n. 5/2021 ed è stato in parte annullato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 70 del 15 marzo 2022 (inciso riportato tra parentesi quadre): *"1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento [e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità]. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.*

2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a: a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti; c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.

4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.

5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione.

6. *Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse*".

Inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui *"consente il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco che l'ha originariamente conferito"* (sent. n. 70/2022).

Alla luce di tali indicazioni questa Sezione ha esaminato l'incarico conferito dal Sindaco di Monreale all'avv. Sardisco.

3.1. L'art. 14 L.R. n. 7/1992 dispone che l'esperto possa essere nominato solo per incarichi a tempo determinato e non negli ultimi sei mesi del mandato del Sindaco; inoltre, la Corte costituzionale ha espressamente escluso la possibilità che l'incarico possa essere rinnovato oltre il termine del mandato del Sindaco che lo ha conferito (C. cost., sent. n. 70/2022).

Con riguardo all'elemento temporale, la giurisprudenza contabile ha affermato che il conferimento di un incarico per un orizzonte temporale corrispondente a quello del *"mandato del Sindaco (...) può costituire indice sintomatico dell'attribuzione di compiti di assistenza generica"* qualora manchino specifiche indicazioni relative all'oggetto e alla finalità dell'incarico stesso (C.d.c., Sez. giur. Sicilia, sent. 30 dicembre 2019, n. 958).

La data di scadenza dell'incarico dell'avv. Sardisco coincide con la scadenza naturale del mandato del Sindaco di Monreale che l'ha designata, per cui tale profilo va valutato congiuntamente all'oggetto ed alla finalità indicati nell'atto di nomina (sul punto, vedi *infra*, punto 3.3), non essendo – di per sé – sufficiente ad inficiare l'incarico.

3.2. Come specificato dall'art. 14, L.R. n. 7/1992, gli incarichi di esperto del Sindaco *"non costituiscono rapporto di pubblico impiego"*.

Nella citata determina sindacale n. 93/2024 si dà atto che il suddetto provvedimento *"non comporta riconoscimento di rapporto di lavoro tra l'incaricato e l'amministrazione comunale"*, come ribadito all'art. 3 del disciplinare di incarico del 5 dicembre 2024, ove si precisa che *"L'Esperto svolgerà la prestazione professionalmente, con autonomia organizzativa e operativa, con gli orari e con i tempi che determinerà per il miglior espletamento dell'incarico e in base all'obiettivo da perseguire. L'Esperto svolgerà l'incarico"*

conferito e la propria prestazione senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di esclusività”.

3.3. Il ricorso all’esperto *ex art. 14, L.R. n. 7/1992* è giustificato dall’esigenza di conseguire specifici obiettivi, che devono essere individuati e cristallizzati nell’atto di nomina. Un conferimento disposto senza una preventiva individuazione delle finalità da perseguire identifica una nomina priva di utilità, che non giustifica la corrispondente spesa.

La Corte costituzionale, nella citata sent. n. 70/2022, ha fornito una lettura dell’art. 14, L.R. n. 7/1992 in coerenza con l’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, là dove stabilisce che *“gli organi della pubblica amministrazione devono provvedere direttamente con il proprio personale all’espletamento dei compiti loro demandati.*

Per quanto qui rileva, tale deroga è ammessa non per lo svolgimento generalizzato delle funzioni degli uffici a supporto dei quali l’incarico esterno viene conferito, ma soltanto se la prestazione che ne costituisce l’oggetto sia strettamente ancorata a obiettivi e progetti specifici e determinati, come previsto dall’art. 7, comma 6, lettera a, t.u. pubblico impiego, disposizione che costituisce espressione dei principi di cui all’art. 97 Cost.”.

Inoltre, per consolidata giurisprudenza contabile, il Sindaco è tenuto a *“individuare in concreto, all’atto della nomina, le azioni per le quali necessita il supporto all’attività di indirizzo politico e di delineare l’oggetto (o gli oggetti) dell’incarico di collaborazione, così come l’utilità che, prevedibilmente, può derivarne come risultato delle prestazioni rese dal professionista esterno”* (C.d.c., Sez. giur. app. Sicilia, sent. 14 febbraio 2019, n. 21). E ancora: *“va (...) rimarcata la necessità - anche per scongiurare il rischio di utilizzo dello strumento messo a disposizione dal legislatore regionale per finalità diverse rispetto a quelle per le quali lo stesso è stato previsto - che la motivazione posta alla base della determinazione amministrativa di conferimento renda palese il percorso logico da cui possa univocamente desumersi quale sia la specifica attività rientrante fra le attribuzioni del primo cittadino, per la quale questi intenda affidare l’incarico all’«esperto», e quale sia il compito specifico a quest’ultimo affidato, non essendo evidentemente sufficiente un mero generico richiamo alle materie di competenza del Sindaco”* (C.d.c., Sez. giur. Sicilia, sent. 30 dicembre 2019, n. 958).

Come già evidenziato da questa Sezione, infatti, *“la specificità dell’oggetto dell’incarico è funzionale a cogliere la sua inerenza rispetto alle funzioni istituzionalmente*

spettanti al Sindaco, nonché la sua discontinuità rispetto alle attribuzioni della struttura amministrativo-gestionale o di altri organi” (del. n. 57/2024/PRSP dell’11 marzo 2024).

In merito al conferimento dell’incarico all’Avv. Sardisco, la determina sindacale esplicita l’oggetto nei seguenti termini: *“incarico fiduciario di Esperto del Sindaco [...] per l’attuazione del programma di mandato e per attività di supporto in materie di particolare complessità assegnate allo scrivente con specifico riguardo ai seguenti ambiti:*

a) esperto in materia giuridico-amministrativa sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune, anche con riguardo ai beni confiscati alla criminalità organizzata;

b) partecipazione e assistenza negli incontri con altre Pubbliche Amministrazioni;

c) assistenza tecnico-giuridica nei rapporti con la Prefettura di Palermo e con l’A.N.B.S.C. in materia di Beni Confiscati;

d) assistenza tecnico-giuridica nei rapporti con il Consorzio Sviluppo e Legalità;

e) rilascio pareri e relazioni su tematiche riguardanti la materia dell’incarico;

f) ogni altra attività afferente la materia dell’incarico, di precipua competenza del Sindaco, anche nella qualità di ufficiale di Governo e nelle materie di competenza residuale, ai sensi del vigente ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana”.

La formulazione della lettera a (*“gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune”*), pur essendo attinente alle competenze del Sindaco, appare molto ampia e, se letta in relazione all’orizzonte temporale dell’incarico conferito (corrispondente alla scadenza naturale del mandato del Sindaco), potrebbe costituire indice sintomatico dell’attribuzione di compiti di assistenza generica.

Ad ogni modo, sotto il profilo della determinatezza degli obiettivi e della finalità dell’incarico, è possibile rinvenire, nel testo della determina, un reiterato riferimento all’esigenza di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare appartenente al Comune di Monreale, con particolare riguardo ai beni confiscati alla criminalità organizzata.

Pertanto, l’elenco dei compiti assegnati all’esperto, dalla lettera b) alla lettera f) può essere letto come una esemplificazione dell’oggetto e della finalità dell’incarico dell’esperto.

Depongono in tal senso le relazioni sull’attività svolta nei primi cinque mesi del 2025, presentate dall’Avv. Sardisco al Sindaco di Monreale, aventi esclusivamente ad

oggetto attività riguardanti beni confiscati alla criminalità organizzata, fatta eccezione per *“il supporto giuridico amministrativo (...) fornito al Sindaco sulla questione della caduta delle alberature danneggiate dagli incendi estivi nella frazione di San Martino”*, che ha reso necessario la costituzione di un tavolo tecnico con tutti i soggetti impegnati per l'emergenza degli incendi boschivi (relazione di gennaio 2025).

3.4. Come anticipato al punto 3.3, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, L.R. n. 5/2021, le attribuzioni dell'esperto non possono riguardare *“attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità”* e devono porsi in stretta correlazione con le funzioni di indirizzo politico amministrativo e di controllo del Sindaco.

L'esperto si configura come un diretto collaboratore del Sindaco, a supporto del quale opera, ma sempre all'interno della cornice dei compiti ad esso specificamente demandati (altrimenti il suo ruolo si tradurrebbe in una generica assistenza al vertice istituzionale).

Le funzioni di competenza del Sindaco e, per esso, dell'esperto devono essere nettamente distinte da quelle della struttura burocratico-gestionale, in ossequio al principio fondamentale di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa (cfr. art. 97 Cost.).

Una diversa conclusione determinerebbe forme di sostituzione o di sovrapposizione alla struttura amministrativa, con conseguente spreco di denaro pubblico.

Al riguardo la giurisprudenza ha sottolineato che *“I compiti assegnati all'esperto (...) non possono essere di tipo burocratico e/o di supporto all'effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell'ente Locale, e neppure riguardare l'esercizio di funzioni attribuite ad altri organi. L'incarico di esperto del Sindaco non può assolutamente essere conferito, quindi, per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale, di fatto esistenti nella struttura burocratica, o a carenze nell'organico del personale amministrativo o tecnico dell'ente locale”* (ex multis, C.d.c., Sez. giur. appello Sicilia, sent. 31 agosto 2021, n. 147; sul punto, altresì, C. Cost., sent. n. 70/2022).

Come sopra indicato, l'incarico conferito all'avv. Sardisco ha ad oggetto compiti che rientrano nelle competenze del Sindaco, ma che non si sovrappongono con quelli propri delle strutture burocratiche del Comune.

3.5. Al fine di assicurare il canone del buon andamento della pubblica amministrazione e di evitare che sia consentito l'accesso ad essa di soggetti privi di qualificazione, l'esperto deve garantire elevati requisiti di professionalità documentati.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale, nel caso della figura dell'esperto del Sindaco *“la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere «ampiamente motivato» il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo”* (C. Cost., sent. n. 70/2022).

In caso di nomina di un soggetto sprovvisto di laurea, dalla motivazione dell'atto di nomina deve emergere chiaramente il percorso logico che ha condotto l'ente ad associare l'utilità ricercata dalla stessa ad un determinato soggetto con un certo profilo professionale, non limitandosi ad una vuota elencazione di titoli o di esperienze.

Come emerge dal *curriculum vitae* dell'incaricata, l'avv. Sardisco possiede una comprovata specializzazione nell'ambito della *“gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”*, pienamente coerente con l'oggetto dell'incarico conferito dal Sindaco di Monreale, avendo ella frequentato un Corso di Alta Formazione in Amministrazione dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate, nonché ricoperto il ruolo di curatore fallimentare e commissario liquidatore.

3.6. Per la determinazione del compenso mensile spettante all'esperto l'art. 14, al comma 5, indica come soglia massima l'importo dello stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali.

Prendendo come riferimento il Contratto collettivo nazionale del 17/12/2020, relativo al personale dell'Area Funzioni locali (triennio 2016-2018), ai sensi del cui art. 54 il valore dello stipendio tabellare dei dirigenti per 13 mensilità, a regime annuo

lordo, è rideterminato in euro 45.260,77 (corrispondente ad un importo mensile pari ad euro 3.481,60).

La determina sindacale qualifica l'incarico come oneroso e quantifica il compenso mensile lordo per n. 12 mensilità nella misura del "60% dello stipendio mensile lordo tabellare previsto dall'art. 37, comma 3, del CCNL Area Dirigenziali Funzioni Locali del 16/07/2024", per cui non viola il limite sopra ricordato.

Il compenso è pubblicato nel portale "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 15, lett. d) del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, con l'indicazione dell'importo lordo annuo di euro 25.961,52.

3.7. L'art. 14, L.R. n. 7/1992 prevede due tipologie di limiti numerici al conferimento degli incarichi ad esperti.

Un primo limite è posto a carico dell'ente conferente: in particolare, il comma 2 dell'art. 14 stabilisce i limiti massimi di incarichi che possono essere conferiti dall'ente in base alle sue dimensioni, rapportate al numero di abitanti.

Il Sindaco del Comune di Monreale, avente popolazione superiore a 30.000 abitanti, può conferire fino a n. 3 incarichi. Dal sito istituzionale dell'Ente non risultano ulteriori incarichi conferiti ai sensi dell'art. 14, L.R. n. 7/1992.

Il secondo limite riguarda il numero di incarichi ricopribili da uno stesso soggetto in qualità di esperto che, nello specifico, non può essere superiore a due nello stesso Comune.

Dal sito istituzionale dell'Ente non risultano ulteriori incarichi conferiti ai sensi dell'art. 14, L.R. n. 7/1992 all'avv. Sardisco.

Per espressa previsione dell'art. 14, comma 6, ultimo periodo, L.R. n. 7/1992 l'incarico di esperto è compatibile con altre tipologie di incarichi di collaborazione esterna/consulenza, purché non si ravvisino i presupposti di un conflitto di interessi.

L'avv. Sardisco ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.

In particolare, nella predetta dichiarazione del 3 dicembre 2024, pubblicata ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale del Comune di Monreale, si rileva l'assenza di situazioni di conflitto di interesse tra l'incarico conferito dal Sindaco di Monreale e la sua attività (in corso di svolgimento) di curatore

fallimentare presso il Tribunale di Termini Imerese, ma non anche con l'attività di Commissario Liquidatore presso l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana (rilevabile dal *curriculum vitae* dell'incaricata), con riferimento al quale comunque questa Sezione non riscontra profili manifesti di conflitto di interessi.

4. In conclusione, allo stato degli atti, non si rilevano criticità con riguardo al conferimento - ai sensi dell'art. 14, L.R. 26 agosto 1992, n. 7 - dell'incarico di *"esperto in materia giuridico-amministrativa sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune, anche con riguardo ai beni confiscati alla criminalità organizzata"*, all'avv. Letizia Sardisco da parte del Sindaco di Monreale (PA).

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

ACCERTA

che l'incarico di *"esperto in materia giuridico-amministrativa sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune, anche con riguardo ai beni confiscati alla criminalità organizzata"*, conferito all'avv. Letizia Sardisco da parte del Sindaco di Monreale (PA), è conforme alla normativa vigente ed alle linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, approvate da questa Sezione con deliberazione n. 111/2025/INPR del 10 aprile 2025;

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente, al Sindaco, al Segretario comunale e all'Organo di revisione del Comune di Monreale (PA);

che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione *"Amministrazione Trasparente"*) ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025.

Il Magistrato Estensore
(Francesca Leotta)

Il Presidente
(Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 23 giugno 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura